

Risposte ai chiarimenti in merito alla manifestazione d'interesse per l'affidamento di servizi di digitalizzazione cartacei, audio e video.

Q.1

Si chiede se è possibile proporsi come raggruppamento d'impresa, se si prevede anche la fornitura di una soluzione DAM e se il servizio comprende anche la catalogazione

L'art.45 del D.lgs.50/2016 prevede al comma 2 lett.d) la possibilità di concorrere come raggruppamento d'impresе. Inoltre ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 50/2016 recante le disposizioni transitorie, al comma 14 restano valide, fino all'entrata in vigore delle linee guida ANAC, e per quanto compatibili, le disposizioni della parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010. In queste ultime, rientra anche l'art. 92, contenente la disciplina relativa ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti. Per quanto riguarda il servizio non è previsto né una soluzione software DAM né un servizio di catalogazione in quanto già eseguiti.

Q.2

Si chiede se è obbligatorio il possesso di certificazioni dei sistemi di qualità conformi alla normativa europea e nazionale o se, invece, sono ammessi altri mezzi di prova per qualificare la capacità tecnica e i livelli qualitativi.

Ai sensi dell'art.87 comma 1 sono ammesse, oltre ai certificati dei sistemi di qualità conformi alla normativa europea e nazionale, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. Si richiama al riguardo la sentenza del TAR Lazio secondo cui *"la valenza della certificazione di qualità risiede proprio nella circostanza che l'attestazione proveniente dall'organismo di certificazione esonera la stazione appaltante dal compiere specifiche verifiche in ordine all'esistenza dei presupposti sostanziali per il conseguimento della certificazione, laddove invece, in assenza di quest'ultima, il compito dell'amministrazione risulta più complesso ed oneroso essendo essa chiamata a valutare in concreto l'idoneità delle misure adottate dall'impresa per garantire la qualità; pertanto, in relazione a prove non supportate da alcuna certificazione emessa da organismi accreditati, le imprese sono tenute a sottoporsi al giudizio discrezionale della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti tecnici necessari per la partecipazione alla gara"* (TAR Lazio, Sez I, 14 aprile 2008, n. 3161).

Q.3

Si chiede se per una ditta costituitasi ad inizio 2014 riguardo al soddisfacimento dei requisiti di fatturato di cui al punto 6 lettera c) dell'avviso pubblico in questione sia previsto l'avvalimento e se questo deve essere dichiarato già in questa sede.

Con riguardo ai requisiti di fatturato richiesti, qualora la ditta di recente costituzione non possa soddisfarli, è prevista la possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del D.lgs 50/2016. Pertanto l'avvalimento può essere dichiarato in sede di manifestazione d'interesse ma riconfermato in sede di offerta in quanto la manifestazione non è atto vincolante per le parti.